



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n.

21

Del

28/04/2016

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

"I.U.C. - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016"

L'anno Duemilasedici addì Ventotto del mese di Aprile
 alle ore 20.30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il
 Consiglio con avvisi, prot. n. 12340 del 22/04/2016 , notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55
 n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) FIORENZA SANDRA	X	
3) LEONARDI SALVATORE	X	
4) BONO ADA MARIA GRAZIA	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) SCIACCA DARIO SEBASTIANO	X	
17) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
18) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
19) SCUDERI GIANPIERO		X
20) SAPIENZA CARMELO	X	
	Presenti	Assenti
	19	1

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
 Competenze _____ Art. _____ Cod. _____ Spese per _____ Cap. _____

Somma stanziata € _____
 Aggiunta per storni € _____
 Dedotta per storni € _____
 Impegni assunti € _____
 Fondo disponibile € _____

Visto ed iscritto al n. _____ de
 Cap. _____ Art. _____ nel partitario
 uscita di competenza di € _____

Addi _____
 Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma
 dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA
 la copertura finanziaria della complessiva spesa di
 € _____
 Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. _____ Iraci Sareri dott.ssa Laura
 Partecipa il Segretario _____ Scarcella dott. Vincenzo
 Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri
 Bruno - Petralia - Fiore

Sezione _____ ordinaria.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << I.U.C. - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 >>;
- Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente del Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino la quale relazione in modo ampio e dettagliato;
- Visto il verbale n. 18 del 26/04/2016 della Prima Commissione Consiliare Permanente;
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Avuto presente che il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata all'unanimità dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << I.U.C. - Componente Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 >>;

DELIBERA ALTRESI'

- Successivamente con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, che viene approvata all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
 PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale 00453970825

Fax (095) 7410717

SETTORE Fiscali

UFFICIO _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.U.C - COMPONENTE
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
 (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
 DETRAZIONI ANNO 2016

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
 Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Il _____ L'UFFICIO SEGRETERIA

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Il 14/04/2016

L'UFFICIO PROPONENTE

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Reg. Rosanna Tumino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/04/2016 IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Reg. Rosanna Tumino

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/04/2016 IL RESPONSABILE
[Signature]

Da inserire nell'ordine del giorno _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa
 esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
 267/2000

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio nella adunanza del
28/04/2016 con deliberazione n° 21

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 14/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
 SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
 € _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
 COMP/RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata	€ _____
Variazione in aumento	€ _____
Variazione in diminuzione	€ _____
Stanziamto aggiornato	€ _____
Somme già stanziate	€ _____
SOMMA DISPONIBILE	€ _____

Data _____ IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FISCALITA' LOCALE

Sentito in merito alla seguente proposta il Capo dell'Amministrazione Comunale, propone il seguente provvedimento

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che recita disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.s.m.i. che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa normativa

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; che ha introdotto modifiche alla disciplina della IUC;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina della IUC dalla L. n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

VISTE le ulteriori modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC comprendente IMU TASI e TARI, dall'art. 1 della L. n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che le modifiche normative apportate dalla Legge di stabilità 2016 prevedono fra l'altro: il divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali ad eccezione, di quelle stabilite per la TARI; l'abolizione della TASI sulle "abitazioni principali" ad eccezioni di quelle classificate nelle categorie A1, A8, A9; agevolazioni introdotte ex lege per i comodati gratuiti a parenti di primo grado e per i canoni concordati; l'esenzione IMU dei terreni agricoli che ritorna ad essere disciplinata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18.6.1993;

CONSTATATO che le sopra indicate modifiche legislative alla disciplina della IUC hanno comportato una ulteriore analisi della materia e nuove valutazioni da parte di questa Amministrazione:

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....(omissis).... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).....";

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU, per i terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU per i comuni ove l'imposta è dovuta, i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a inmutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

DATO ATTO che il Comune di San Giovanni La Punta è inserito nell'elenco allegato alla predetta Circolare e pertanto i terreni agricoli, che non possiedono caratteristiche di area edificabile, risultano esenti;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/213 per come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 16 del 6.3.2014 conv. con modif. in L. n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1, co. 679 L. n. 190/2014 che recita: "il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille." "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate.....(omissis).... detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.....(omissis)...."

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228; dal D.L. n. 35 dell'8.4.2013 conv. con modif. Dalla L. 6.6.2013 n. 64; dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 conv. con modif. dalla legge n. 85 del 18.7.2013; dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, conv. con modif. dalla legge n. 124 del 28.10.2013; dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 conv. con modif. dalla Legge n. 5 del 29.01.2014, che hanno rivisto la disciplina sull'IMU prevedendo nuove forme di agevolazione in materia;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

DATO ATTO CHE in relazione alla categoria di immobili locati, per disposizione regolamentare, potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati;

CHE in virtù della sopra indicata disposizione, è stata prevista una aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione con contratti d'affitto agevolati, regolarmente registrati ed in corso di validità nell'anno 2016, stipulati in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e utilizzati dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica;

CHE per poter beneficiare dell'aliquota agevolata i soggetti beneficiari dovranno produrre entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita comunicazione, con allegata copia del contratto in corso di validità regolarmente registrato; parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti; l'aliquota agevolata sarà applicata per la durata effettiva del contratto di locazione;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, e s.m.i. ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011;

VISTA la Risoluzione del MEF n. 1/DF del 17.2.2016 la quale ha chiarito che la locuzione "un solo immobile", deve essere intesa riferita ad "immobile ad uso abitativo", e l'aliquota da utilizzare nel calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

CHE nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente alle pertinenze, a quest'ultime si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 1 comma 707, lettera b), n. 3) della L. n. 147 del 27.12.2013, il quale modificando l'art. 13, del D.L. 201/2011, conv. con **modif. in L. n.214/2011** e s.m.i. dispone: " i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata , l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata,omissis"

VISTO l'art. 9-bis del D.L. N. 47/2014, coordinato con la L. di conv. 23.5.2014 n. **80** il quale prevede: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, e s.m.i. dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, e s.m.i. il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013 e s.m.i. , il comune con regolamento da adottare , ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della dell'Imposta Unica Comunale (IUC), tributo , introdotto dall'art. 1, comma 639 della citata L. n. 147/2013 , composto da tre prelievi differenti: IMU, TASI e TARI ;

RITENUTO CHE in attuazione del succitato comma 682 il Comune ha predisposto un unico regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi sopra citati;

VISTE la delibera di C.C. n. 30 del 24.7.2014 , e la successiva a Delibera di C.C. n. 18 del 14.9.2015 di modifica allo stesso, nonché la Delib. Di C.C. n. 20 del 28/04/2016 con le quali è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC comprendente la regolamentazione in materia di IMU, TASI e TARI, nonché sono state approvate le successive modifiche allo stesso ;

CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con le Deliberazioni Consiliari n30 del 24.7.2014 e successive Delibere di modifica , nella parte riguardante la disciplina dell'IMU ;

DATO ATTO CHE nel sopra citato Regolamento sono state equiparate all'abitazione principale le sotto indicate fattispecie:

a). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CHE i soggetti passivi beneficiari delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono obbligati a presentare, all'ufficio tributi del Comune, a pena di decadenza delle agevolazioni stesse, entro il termine ordinatorio per la presentazione della dichiarazione IMU , apposita dichiarazione;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, di quanto previsto in materia di aliquote TASI , e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 , pur tenendo conto delle specifiche esigenze di garantire gli equilibri di bilancio di previsione 2016, appare opportuno riconfermare per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria come appresso indicate :

- a) 0,55% (5,5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7)

b) 1,0% (10,00 per mille) Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili) compresi gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall'1 gennaio 2014;

c) 0,95% (9,5 per mille) Aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7) locate con contratto d'affitto agevolato regolarmente registrato ed in corso di validità nell'anno 2016, stipulato in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98, e utilizzate dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica;

d) Terreni agricoli - Esentati per l'anno 2016, giusta criteri stabiliti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, salvo successive diverse disposizioni di legge)

e) Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1-A/8 - A/9);

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, e s.m.i. ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO CHE con decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31.3.2016;

CHE con successivo D.M. dell'1.3.2016 pubblicato in G.U. n.55 del 7.3.2016 il predetto termine è stato differito al 30.4.2016;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28.2.2014 in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato pertanto che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del Federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di riconfermare ed approvare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) 0,55% (5,5 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7)

b) 1,0% (10,00 per mille) Aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree edificabili) compresi gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall'1 gennaio 2014;

c) 0,95% (9,5 per mille) Aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per categoria C2,C6,C7) locate con contratto d'affitto agevolato regolarmente registrato ed in corso di validità nell'anno 2016, stipulato in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98, e utilizzate dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica;

d) Terreni agricoli - Esentati per l'anno 2016, giusta criteri stabiliti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, salvo successive diverse disposizioni di legge)

3) di approvare per l'esercizio 2016 le seguenti detrazioni:

- Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1-A/8 - A/9);

4) di dare atto che sono equiparate all'abitazione principale le sotto indicate fattispecie:

a). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b). È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5) di dare atto che i soggetti passivi beneficiari delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, sono obbligati a presentare, all'ufficio tributi del Comune, a pena di decadenza delle agevolazioni stesse, entro il termine ordinatorio per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione;

6) di dare atto che i soggetti passivi beneficiari dell'aliquota agevolata, per le abitazioni concesse in locazione con contratti d'affitto agevolati, regolarmente registrati ed in corso di validità nell'anno 2016, stipulati in base agli accordi territoriali siglati nel Comune di San Giovanni la Punta ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/98 e utilizzate dai conduttori a titolo di abitazione principale con acquisizione della residenza anagrafica dovranno produrre entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita comunicazione, con allegata copia del contratto in corso di validità regolarmente registrato; parimenti dovrà essere data comunicazione di cessazione del contratto entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione pena l'inapplicabilità dell'aliquota anche per gli anni precedenti; l'aliquota agevolata sarà applicata per la durata effettiva del contratto di locazione;

7) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 4033 del 28.2.2014.

8) Di pubblicare sul sito internet istituzione del Comune la presente deliberazione in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente).

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

L. DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE
Reg. Rosanna Tumino





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N° 8 DEL 19/04/2016

Oggi diciannove Aprile dell'anno duemilasedici alle ore 19:00 presso lo Studio del Dott. Tiziano Gullotto, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei sigg.ri:

- Dott Tiziano Gullotto – Presidente del Collegio;
- Dott Salvatore Toscano – Componente del Collegio;
- Dott.ssa Carmela Ficara – Componente del Collegio

Per trattare il seguente

O.D.G.

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Approvazione modifica Regolamento Comunale IUC; Approvazione aliquote componenti IUC (IMU - TASI)“*.

In riferimento al punto all'o.d.g., esaminata la proposta di delibera sopra indicata trasmessa a questo Organo di Revisione con nota prot. 538/T del 14/04/2016.

Visti i pareri in ordine alla regolarita' tecnica, alla regolarita' contabile nonche' per la consulenza giuridico amministrativa, espressi dai relativi dirigenti;

Letto l'allegato regolamento composto da 63 articoli.

Esprime

Parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione in oggetto


La seduta viene chiusa alle ore 21,15.


Dott. Tiziano Gullotto – presidente

Dott. Salvatore Toscano – Componente del Collegio

Dott.ssa Carmela Ficara – Componente del Collegio

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio


ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/04/2016

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)

[] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE


San Giovanni La Punta, li

28/04/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 04/05/2016 al _____ Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
